



RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 47

8^a COMMISSIONE PERMANENTE (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

155^a seduta: mercoledì 11 dicembre 2024

Presidenza del presidente FAZZONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1275) *Istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simiani; Battistoni e altri; Fabrizio Rossi e altri; Ilaria Fontana e altri

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 3, 4

PETRUCCI (Fdl), relatrice Pag. 3

(1309) *Deputato MATTIA e altri. – Disposizioni di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia*, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 4, 6

ROSSO (FI-BP-PPE), relatore 4

SIRONI (M5S) 6

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori

Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: Fdl; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-AL-LEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Ferrante.

I lavori hanno inizio alle ore 13,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1275) Istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simiani; Battistoni e altri; Fabrizio Rossi e altri; Ilaria Fontana e altri

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1275.

PETRUCCI, *relatrice*. Signor Presidente, il provvedimento in esame, che si compone di 11 articoli, è volto ad assicurare la gestione coordinata della laguna di Orbetello.

L'articolo 1 istituisce il Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello, gestito da un consorzio avente personalità giuridica di diritto pubblico, al quale partecipano il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la Regione Toscana, la Provincia di Grosseto, il Comune di Orbetello e il Comune di Monte Argentario. Al Parco non si applicano le disposizioni della legge n. 394 del 1991.

L'articolo 2 individua gli organi del consorzio.

L'articolo 3 disciplina l'attività del consorzio, che si occupa della salvaguardia della laguna di Orbetello e svolge attività a supporto dei compiti istituzionali degli enti consorziati, su richiesta dei medesimi enti, con particolare riferimento alla tutela dei siti della rete Natura 2000 e delle aree protette ubicate all'interno del Parco. Per lo svolgimento delle sue attività, il consorzio può avvalersi degli uffici della Regione Toscana, della Provincia di Grosseto, del Comune di Orbetello e del Comune di Monte Argentario, delle rispettive società *in house*, nonché delle società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato.

L'articolo 4 disciplina il contenuto e il procedimento di adozione dello statuto che, tra l'altro, individua l'estensione del Parco e disciplina i rapporti tra il consorzio e i soggetti partecipanti, le quote di partecipazione dei singoli consorziati, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, l'entità del contributo ordinario ai sensi del successivo articolo 9 e la dotazione organica nel limite massimo di quattro unità di personale, nonché le modalità di reclutamento del personale.

L'articolo 5 disciplina la composizione e i compiti dell'assemblea degli enti consorziati.

L'articolo 6 disciplina le funzioni, la composizione e il funzionamento del comitato tecnico-scientifico.

L'articolo 7 disciplina la figura dell'amministratore unico e la sua nomina con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Regione Toscana e sentiti gli altri enti consorziati, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti di sperimentata competenza in materia di tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in possesso di idonea laurea magistrale, o di titolo equivalente, e di comprovata esperienza manageriale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in enti locali o in strutture pubbliche o private equiparabili al consorzio per entità di bilancio e per complessità organizzativa.

L'articolo 8 disciplina la composizione e il funzionamento del collegio dei revisori dei conti.

L'articolo 9 individua le entrate del consorzio, tra le quali rientrano i contributi ordinari annuali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), pari a 479.641 euro per l'anno 2025 e a 499.641 euro annui a decorrere dall'anno 2026, della Regione Toscana e degli altri enti consorziati, determinati in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione secondo le modalità stabilite dallo statuto, a copertura delle spese di funzionamento e delle attività, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci.

L'articolo 10 disciplina il bilancio di previsione annuale e il rendiconto annuale.

L'articolo 11 reca le disposizioni finanziarie.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

(1309) Deputato MATTIA e altri. – Disposizioni di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1309.

ROSSO, *relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge in esame si compone del solo articolo 1.

Il comma 1 reca, al primo periodo, un'interpretazione autentica dell'articolo 41-*quinquies*, primo comma, della legge n. 1150 del 1942 (legge urbanistica), in virtù della quale non è obbligatoria l'approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata in caso di: edificazione di nuovi immobili su singoli lotti situati in ambiti edificati e urbanizzati; sostituzione, previa demolizione, di edifici esistenti in ambiti edificati e urbanizzati; interventi su edifici esistenti in ambiti edificati e urbanizzati che determinino la creazione di altezze e volumi

eccedenti i limiti massimi previsti dal medesimo articolo 41-*quinqües*, primo comma, ferma restando l'osservanza della normativa tecnica per le costruzioni.

Il secondo periodo reca un'interpretazione autentica del numero 2) dell'articolo 8 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 sugli *standard* urbanistici, in materia di limiti d'altezza per i nuovi edifici nelle zone territoriali omogenee B, in virtù della quale l'approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata non è obbligatoria nei medesimi casi contemplati dal primo periodo (ossia edificazione di nuovi immobili su singoli lotti situati in ambiti edificati e urbanizzati; sostituzione, previa demolizione, di edifici esistenti in ambiti edificati e urbanizzati e interventi su edifici esistenti in ambiti edificati e urbanizzati che determinino la creazione di altezze eccedenti l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti), ove ciò non contrasti con un interesse pubblico concreto e attuale al rispetto dei predetti limiti di altezza, accertato dall'amministrazione competente con provvedimento motivato, o comunque ove ciò sia previsto dagli strumenti urbanistici e fermi restando l'osservanza della normativa tecnica delle costruzioni, nonché il rispetto dei limiti di densità fondiaria di cui all'articolo 7 del già citato decreto ministeriale n. 1444 del 1968.

Il comma 2 prevede che, nei casi di cui al comma 1, restano fermi il rispetto dei parametri di adeguatezza delle dotazioni territoriali e dei parametri urbanistici, sulla base della legislazione regionale e degli strumenti urbanistici comunali, nonché il rispetto, limitatamente agli interventi di nuova costruzione, della distanza minima tra fabbricati, derogabile tra fabbricati inseriti all'interno di piani attuativi e di ambiti con previsioni planivolumetriche oggetto di convenzionamento unitario.

Il comma 3 reca un'ulteriore norma di interpretazione autentica in materia di interventi di ristrutturazione edilizia. Esso prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 69 del 2013, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *d*), sesto periodo, del Testo unico dell'edilizia, il predetto articolo 3, comma 1, lettera *d*) – che reca la definizione di « interventi di ristrutturazione edilizia » – si interpreta nel senso che rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia gli interventi di totale o parziale demolizione e ricostruzione che portino alla realizzazione, all'interno del medesimo lotto di intervento, di organismi edilizi che presentino sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, funzionali e tipologiche anche integralmente differenti da quelli originari, purché rispettino le procedure abilitative e il vincolo volumetrico previsti dalla legislazione regionale o dagli strumenti urbanistici comunali.

Il comma 4 prevede che nei casi di cui al comma 3 resta fermo il rispetto dei parametri di adeguatezza delle dotazioni territoriali e dei parametri urbanistici sulla base della legislazione regionale e degli strumenti urbanistici comunali.

Il comma 5 fa salvi gli effetti dei provvedimenti attinenti ai procedimenti di cui ai commi 1 e 3 non più impugnabili ovvero confermati in

via definitiva in sede giurisdizionale alla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame. Si applica, in ogni caso, la disposizione del comma 8.

Ai sensi del comma 6, l'applicazione delle disposizioni dell'articolo in esame non può comportare limitazione dei diritti dei terzi.

Il comma 7 dispone che resta ferma la disciplina del codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il comma 8 reca disposizioni volte ad escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 9 prevede che le disposizioni del disegno legge in esame sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

SIRONI (*M5S*). Signor Presidente, mi accingo a presentare una richiesta di rimessione all'Assemblea del provvedimento in titolo sottoscritto da un decimo dei componenti del Senato, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del regolamento del Senato. In realtà, infatti, il disegno di legge all'ordine del giorno, benché sia conosciuto con il termine salva-Milano, ha una ricaduta sostanziale su tutto il territorio nazionale e, inoltre, dipende anche dalle normative regionali e comunali e creerà sicuramente gravi danni. Non si nasconde che appare strano che intervenga nel momento in cui a Milano – io sono milanese – sono attualmente pendenti 15 procedimenti a carico di Comune e costruttori e nessuno sembra preoccuparsi dei danni arrecati alla popolazione.

PRESIDENTE. Mi riservo di verificare se la richiesta soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 36, comma 3, del Regolamento e segnalo che, in caso di esito positivo della verifica, l'esame del provvedimento proseguirà in sede referente.

Poiché non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 13.35.

